

COMUNE DI SENORBI'

PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.48 DEL 28.10,2002-INTEGRATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.38 DEL 27.10.2005-MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 09 DEL 26.02.2007

TITOLO I NORME GENERALI

ART. I

MERCATO GIORNALIERO NEL QUALE OPERANO ESERCIZI DELLE MERCEOLOGIE ALIMENTARI E NON ALIMENTARI.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla Legge Regionale n. 5 del 18/05/2006, così come modificata dalla Legge regionale n. 17 del 6 dicembre 2006 e dalle Direttive e criteri di attuazione impartiti dalla Regione Sardegna con Deliberazione n. 53/15 del 20/12/2006, per le parti non contrastanti con l'anzidetta legge, dalla Legge 114/1998 nonché dalle norme del presente regolamento e qualora non in contrasto, dagli usi e consuetudini locali in materia di commercio su aree pubbliche.

ART. 2

PERIODICITÀ E ORARI DEL MERCATO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L'attività di vendita nel mercato si effettua con periodicità settimanale nel giorno di Sabato.

L'orario di attività di vendita del mercato è fissato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Resta ferma la competenza del Consiglio Comunale ad indicare direttive di carattere generale.

Ai sensi dell'art. 15 comma 16 della Legge Regionale 5/2006, possono essere stabiliti divicti e limitazioni all'esercizio dell'attività oltre che nei casi di cui al comma 15, nei casi e per i periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, fermo restando l'obbligo di reperire provvisoriamente aree alternative.

Art. 3

AREA DESTINATA AL MERCATO SETTIMANALE E DIMENSIONE DEI POSTEGGI

Per il mercato giornaliero non specializzato che si svolge in Senorbì nella Via Papa Giovanni Paolo II (Vedi allegata planimetria) sono previste due distinte zone riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari.

Il mercato è composto di n. 50 posteggi suddivise nelle due distinte zone di cui sopra, nelle quali è consentita la vendita esclusiva dei prodotti per cui l'area è destinata.

I posteggi sono così suddivi:

IMPRENDITORI AGRICOLI (di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e dell'art. 1 del D. Lgs 27 maggio 2005 n. 1) composto da n. 15 posteggi di cui n. 2 assegnati e n. 13 liberi (30% del totale posteggi) di cui n. 1 di 37,30 mq. , i restanti 14 di 35 mq ciascuno Avranno precedenza nell'assegnazione, gli imprenditori agricoli associati;

SETTORE ALIMENTARE composto da n. 10 posteggi di mq. 35 di cui n. 4 assegnati e n. 6 liberi;

SETTORE NON ALIMENTARI composto da n. 24 posteggi di cui n. 2 posteggi di mq. 40, n. 22 posteggi da mq. 35 di questi n. 21 assegnati e n. 3 liberi;

N. 1 POSTEGGIO LIBERO di mq. 35 riservato ai sensi dell'art. 14 L.5/2006 alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro alimentare, o che per loro natura abbiano un carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.

La disposizione dei singoli posteggi è indicata nell'allegata planimetria e potrà essere successivamente modificata con Delibera di G.C..

ART. 3/BIS

MODIFICAZIONE DEL MERCATO

Il trasferimento del mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste dalla Legge regionale per l'istituzione di nuovi mercati.

ART. 4

DIMENSIONI, ATTREZZATURE E POSTEGGI

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno un metro dovrà essere sempre lasciato libero da cose e attrezzature.

Gli occupanti il posteggio non potranno occupare spazi che eccedano quello assegnato.

^{L'eve}ntuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di mt. ^{Unis}urati nella parte più bassa.

ulte le attrezzature collocate dagli operatori nel mercato, devono essere rimosse dalle arce al unine dello svolgimento dell'attività.

Tutte le merci destinate alla vendita devono essere distribuite sui banchi aventi l'altezza minima dal suolo di cm. 50, il tendone a copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2 misurata dalla parte più bassa, e può sporgere di mt. 1 oltre il confine del suolo assegnato, è vietato appendere merci oltre la linea del banco. Non potranno essere apposte tende o simili che suddividano i posteggi o ne occultino la visuale.

E' consentita l'esposizione a terra della merce ai soli venditori di terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, e quant'altro che per le caratteristiche fisiche non possa stare sopra il banco di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia un autoveicolo attrezzato come punto vendita e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio.

Art. 5

AMMISSIONE AL MERCATO

A frequentare il mercato saranno ammessi:

- gli operatori commerciali in possesso di autorizzazione amministrativa di cui alle lettere a) e
 b) dell'art. 15 della Legge Regionale n. 5/2006, regolarmente iscritti al Registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993 n. 580 assegnatari dei posteggi;
- Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e dell'art. 1 del D. Lgs 27 maggio 2005 n. 1 assegnatari dei posteggi;
- 3. Gli operatori commerciali di cui alle lettere a) e b) legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche mediante assegnazione giornaliera nel caso di temporanea non occupazione da parte dei titolari della relativa concessione nel mercato, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

TITOLO II ASSEGNAZIONE POSTEGGI E REGISTRO COMMERCIANTI

ART. 6

CONCESSIONE DEI POSTEGGI

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 5/2006 e delle Direttive e criteri di attuazione della stessa adottate con Deliberazione n. 53/15 del 20/12/2006;:

- 1. La concessione dei posteggi ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata;
- 2. L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara;
- 3. Agli imprenditori agricoli, di cui al comma 5 dell'art. 2 della Deliberazione sopra richiamata, deve essere assegnato un congruo numero di posteggi comunque non inferiore al 30%;

- 4. Le domande sono inviate direttamente al Comune sede del Posteggio, mediante raccomandata A/R o mediante consegna a mano al protocollo del Comune, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici;
- 5. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento delle procedure di gara di cui al comma 2, in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:
 - Maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
 - Richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
 - Richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;
 - In ulteriore subordine progressivo:
 - Presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
 - Numero familiari a carico;
 - Anzianità del richiedente;
 - Anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
 - Anzianità della iscrizione al registro delle imprese.
- 6. Il Comune assegnerà i posteggi per i quali è stata effettata rinuncia, agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria;
- 7. Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile;
- 8. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità di istanza;
- 9. Le assegnazioni dei posteggi sono stabilite dal Dirigente in base ai criteri di cui sopra.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI

- L'assegnazione ha validità giornaliera;
- 2. Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e dell'art. 1 del D. Lgs 27 maggio 2005, in assenza di imprenditori

s domanda in bollo per la concessione del posteggio deve essere indirizzata al Sindaco e oltre alle generalità e il codice fiscale, dovranno essere

Estremi dell'autorizzazione per il commercio su arce pubbliche;

Settore merceologico;

Superficie di vendita richiesta;

escentiale auzianità di frequenza nel mercato.

agricoli o in mancanza della copertura dei posteggi loro riservati, l'assegnazione di tali posteggi viene effettuata con le modalità di cui all'art. 6 comma 5, con validità giornaliera agli altri operatori;

- 3. La stessa procedura prevista dai commi precedenti, si applica ai posteggi non assegnati a seguito di bando;
- 4. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi;
- La graduatoria degli "spuntisti", avrà una validità di due anni a partire dall'anno 2006.Gli spuntisti che non si presenteranno al mercato per un anno verranno eliminati dalla graduatoria;
- 6. Il posteggio è dichiarato libero, e quindi assegnabile agli operatori commerciali di cui sopra, quando non viene occupato dal concessionario entro le ore 07,45.

ART. 8

SCAMBIO DI POSTEGGI

Qualora due concessionari intendano effettuare lo scambio dei propri posteggi possono farne richiesta congiunta indicando, oltre alle complete generalità dei due commercianti, il motivo dello scambio e il numero dei posteggi da scambiare con le modalità di cui all'art. 6 comma 7).

ART. 9

CAMBIO DI POSTEGGIO

Il titolare di concessione di posteggio che intenda trasferirsi in altro posteggio libero, deve farne richiesta al Comune.

La richiesta è accolta se non sussistono motivi di carattere igienico sanitario o altri motivi ostativi, Qualora vi fossero più richieste, anche da parte di commercianti non titolari di posteggio, lo stesso verrà assegnato al richiedente che avrà fatto pervenire per primo al comune la richiesta stessa. In caso di richieste pervenute contemporaneamente, si procederà all'assegnazione con le modalità di cui all'art. 6 comma 5.

ART. 10

REGISTRO DEI COMMERCIANTI TITOLARI DI POSTEGGIO

Presso il comune è tenuto uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risultino, pel ogni autorizzazione in carico:

- Nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;
- Numero e tipologia dell'autorizzazione;
- Numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
- Estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
- Settori merceologici autorizzati.
- Importo relativo alle tasse comunali dovute;
- Data di scadenza della concessione;
- > Assenze motivate ed assenze ingiustificate.

REGISTRO DEI COMMERCIANTI FREQUENTANTI IL MERCATO

Presso il comune è tenuto inoltre un registro nel quale vengono riportati i dati relativi ai commercianti, non titolari di posteggio, che frequentano temporaneamente il mercato.

Nel registro di cui sopra dovranno essere riportate, settimanalmente, le seguenti indicazioni:

- Nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA dell'operatore commerciale;
- Numero e tipologia dell'autorizzazione;
- Numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
- Settore merceologico esercitato e tipologia dell'attività;
- Numero di presenze accumulate;
- Sottoscrizione dell'operatore commerciale.

ART. 12

SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO

- 1. Il trasferimento per atto tra vivi è consentito tra parenti e affini entro il quarto grado.
- 2. Il subentrante per causa di morte, anche se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 5/2006, deve darne comunicazione entro tre mesi dell'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse;
- 3. Al subentrante verrà assegnato il posteggio in godimento del cedente, inoltre gli verrà riconosciuta l'anzianità di mercato acquisita dal titolare precedente.

TASSA DI POSTEGGIO

La tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) è stabilita con tariffa deliberata dalla Giunta Comunale e segue le disposizioni dettate dal regolamento comunale vigente in materia e dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

La tassa è dovuta per anno solare e deve essere versata entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, mediante apposito c.c. postale, la cui attestazione di pagamento dovrà essere esibita su richiesta degli organi preposti.

Su richiesta dell'interessato, può essere previsto il versamento della tassa in due soluzioni con le seguenti scadenze:

- > 31 Gennaio dell'anno di riferimento: versamento del 50% dell'importo totale dovuto;
- 30 Giugno dell'anno di riferimento: versamento della restante somma.

Oltre alla tassa T.O.S.A.P. e con le stesse modalità, il concessionario del posteggio dovrà versare una tassa per la Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani.

Per i posteggi occupati provvisoriamente con le disposizioni dell'art. 7 del presente regolamento, la tassa dovrà essere pagata con c.c. postale prima dell'installazione del banco.

TITOLO III OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 14

ORARIO DI ACCESSO E DI SGOMBRO

L'allestimento delle attrezzature per l'attività di mercato può avere inizio 60 minuti prima dell'orario di inizio dell'attività di vendita.

L'area occupata deve essere sgombrata entro 60 minuti dopo l'orario di chiusura del mercato.

ART. 15

OBBLIGO DI PERMANENZA

E' obbligata la permanenza del venditore sul mercato sino alle ore 12.00.

Chi abbandona il mercato prima di tale ora viene considerato assente.

ART. 16

MANCATA OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO

L'operatore titolare del posteggio che non occupa lo stesso, entro le ore 07.45, è dichiarato assente c il posteggio potrà essere assegnato, per quel giorno, secondo le modalità previste dall'art. ⁷ del presente regolamento. Eventuali deroghe potranno essere concesse per giustificati motivi.

Il commerciante avente diritto all'assegnazione del posteggio dovrà occupare lo stesso entro un'ora, previa esibizione dell'attestazione di pagamento, in mancanza perderà il diritto all'occupazione del posteggio senza rimborso della tassa pagata, in questo caso si procederà ad assegnazione ad altro operatore, secondo le modalità stabilite

ART, 17

DIVIETO DI CESSIONE TEMPORANEA DEL POSTEGGIO

E' victata la cessione temporanea a terzi del posteggio avuto in concessione.

In caso di cessione l'autorizzazione del posteggio viene immediatamente revocata senza diritto a rimborsi o altro.

ART. 18

POSSESSO DEL DOCUMENTO

E' fatto obbligo per ogni commerciante, tenere nel posteggio in originale l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

ART. 19

PUBBLICITÀ DEI PREZZI

I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, per pezzo e per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonec allo scopo, così come disposto dall'art. 6 della Legge regionale n. 5/2006.

ART. 20

AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

Al line di garantire il miglior svolgimento del mercato, è vietato effettuare la vendita mediante utilizzo di amplificatore dei suoni quando questi rechino disturbo alle altre contrattazioni.

Nel mercato è inoltre vietato l'uso di apparecchi per l'amplificazione e diffusione dei suoni, quando questi rechino disturbo.

ART. 21

NORME IGIENICO SANITARIE PER IL COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI

autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle arec pubbliche abilita che alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'altra attività.

tilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

L'esercizio del commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitari. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Salute con apposita Ordinanza.

Sullo stesso banco non sono ammesse l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari ad eccezione dei giocattoli ad essi abbinati.

ART. 22

ORDINE E PULIZIA DEL MERCATO

L'ordine e la disciplina del mercato vengono assicurate dagli agenti della Polizia Municipale incaricati, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato. E' fatto obbligo ai venditori di lasciare, al termine del mercato, il posteggio pulito.

ART. 23

USO DEI VEICOLI

L'ingresso nell'area mercato è victata a tutti i veicoli dalle ore 7.00 alle ore 14.00.

Tale divieto sarà reso noto mediante emanazione di apposita ordinanza sindacale e la prescritta segnaletica.

E' consentito l'ingresso nell'area del mercato dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature, e la loro sosta nei posteggi purchè il mezzo rientri nello spazio assegnato.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

ART. 24

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

- Le autorizzazioni sono sospese, o è ordinata la chiusura dell'esercizio, attivato con
 comunicazione, per un periodo di cinque giorni e in caso di seconda violazione delle norme
 in materia igienico sanitaria e delle disposizioni in materia di chiusura festiva. In caso di
 violazioni successive sono sospese per un periodo di quindici giorni.
- 2. Le concessioni sono in qualsiasi momento revocabili per motivi di pubblico interesse ed utilità pubblica.
- 3. E' fatta salva la facoltà del Sindaco di sospendere o revocare in ogni momento, la concessione del posteggio. La medesima è dichiarata decaduta per le seguenti cause:
- > Perdita della condizione di commerciante;
- Mancato pagamento della tassa entro i termini stabiliti dal presente regolamento;

- Mancato utilizzo del posteggio assegnato in ciascum anno solare per periodi di tempo complessivamente superiore a tre mesi (12 giornate di mercato), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio regolarmente documentate;
- 4. Il sindaco con atto motivato può:
- a) Sospendere la concessione fino ad un massimo di 4 giornate di mercato consecutive nei seguenti casi;
 - Particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti del cliente, dei funzionari ed addetti alla vigilanza o per turbativa;
 - Per non aver tenuto convenientemente il posteggio, in particolare per quanto attiene la pulizia del suolo occupato;
 - Per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
 - Per cessione, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio.
- b) Dichiarare definitivamente decaduta la concessione nei seguenti casi:
 - Oltre la seconda violazione, anche di diverso carattere tra loro, al presente regolamento ed alle relative ordinanze sindacali, verificatesi nell'arco di due anni dal primo evento.

SORVEGLIANZA

La Polizia Municipale è incaricata della sorveglianza e del corretto funzionamento di tutte le attività commerciali svolte su aree pubbliche nelle quali sono applicabili le norme e le sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 26

VENDITA IN FORMA ITINERANTE

Le attività commerciali di vendita di prodotti agricoli di produzione propria, su aree pubbliche a posto fisso e itinerante, operanti nel Comune di Senorbì e nelle frazioni di Arixi e Sisini, previa richiesta scritta al Comune e valutazione da parte degli uffici competenti, possono vendere i propri prodotti, considerati stagionali, anche nei giorni di mercato settimanale.

Vietata la vendita in forma itinerante nelle arec piazza Santa Barbara e piazza Sant'Antonio;

Litolari dell'autorizzazione di cui all'art. 15 comma 1 e gli Imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e dell'art. 1 del D. Lgs 27 maggio 2005 che esercitino la vendita dei prodotti in forma itinerante, non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora e dovranno

spostarsi a 500 metri dove potranno ulteriormente sostare. I luoghi di sosta e vendita di cui sopra dovranno essere distanti oltre 30 mt. dai negozi che trattano le stesse merci.

Su richiesta degli interessati, il Sindaco può stabilire alcuni punti fissi, fermo restando la distanza di oltre 30 mt. dai negozi che vendono le stesse merci, nei quali si potrà stazionare per un tempo non superiore alle due ore. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

ART. 27

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con le sanzioni amministrative previste dagli artt. 17 e seguenti della Legge Regionale 5/2006 e successive modificazioni e con la procedura della L. 689/81.

In caso di recidiva si applicano le norme di cui all'art. 24 lett. b) del presente regolamento.

DR. SANNA ANALBERTO

IL SVERETARIO COMUNALE D.S\$4 (DLLU MARIA CRISTINA





